



N. 2824/15 V.G.

TRIBUNALE DI LUCCA

IL GIUDICE

visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 7 comma I e dell'art. 9 L. 3/2012 il 28-03-2017 da Bandoni Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Menchini;

rilevato che la proposta di accordo soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 10 comma I e vista l'attestazione ai sensi dell'art. 9 comma II della professionista nominata da questo Tribunale dr. Lucia Bianchi;

visto l'art. 10 L. 3/2012;

FISSA

L'udienza del 26-5-2017 h. 10.30, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma I della proposta, della relazione e del presente decreto ai creditori, a mezzo PEC o con le altre modalità previste dall'art. 10 comma I.

Dispone che scaduto il termine di cui sopra, se l'accordo è raggiunto, l'OCC trasmetta a tutti i creditori la relazione prevista dall'art. 12 comma I, e scaduto il termine per sollevare contestazioni da parte dei creditori, trasmetta a questo giudicante la relazione, eventuali contestazioni ricevute, nonché l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori sopra indicati.

Dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 31 marzo 2017.

Il Giudice
Dr. Giacomo Lucente

TRIBUNALE DI LUCCA
Depositato in Cancelleria
Lucca, il 3 APR. 2017
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUD.
Mauro Martini